

DELIBERAZIONE N. 12/21 DEL 26.2.2008

Oggetto:

Modifica della decorrenza dei termini per la corresponsione delle provvidenze a favore delle persone con neoplasie maligne.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che, con la deliberazine n. 54/64 del 30.12.2004, "Attribuzione ai Comuni delle risorse necessarie per l'erogazione delle provvidenze previste dalla L.R. n. 27/1983 a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna", si è inteso dare attuazione all'art. 1, comma 1, lettera f della L.R. 3 dicembre 2004 n. 9, che estende la concessione delle provvidenze di cui alla L.R. 27/1983 ai cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna.

L'Assessore ricorda che tra le tipologie di provvidenze previste vi sono quelle relative ai rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno nei casi in cui il trattamento e le cure vengano effettuate presso Centri ospedalieri o Universitari ubicati in Comuni diversi da quelli di residenza. La deliberazione, nella quale sono indicate le modalità di presentazione della domanda di concessione, stabilisce che le provvidenze decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda al Comune di residenza. Tale decorrenza è stata individuata per analogia con quanto previsto per l'erogazione delle provvidenze in favore degli invalidi civili (DPR 698/1994, "Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici", art. 5, comma 1).

A questo riguardo, tuttavia, la pratica applicativa del provvedimento ha evidenziato che in alcuni casi la decorrenza stabilita limita, anche in modo consistente, la fruizione dei rimborsi richiesti. A tale proposito sono pervenute segnalazioni riguardanti trattamenti come la radioterapia, che per la breve durata del ciclo di cura possono non rientrare nei termini adottati per il riconoscimento delle provvidenze.

Ciò premesso, l'Assessore propone di modificare la decorrenza dei termini temporali per l'accesso al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno di cui alla Delib.G.R. n. 54/64 del 30.12.2004. Pertanto, a partire dalla data di approvazione della presente deliberazione, detta decorrenza non



DELIBERAZIONE N.

inizierà più dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda al comune di residenza, ma dal primo giorno di trattamento e cura e purché la domanda venga presentata al Comune entro il sesto mese dall'inizio della stessa.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere di legittimità del Direttore Generale della Direzione delle Politiche Sociali

DELIBERA

di disporre che la decorrenza per usufruire del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nei casi in cui il trattamento e le cure per gli affetti da neoplasia maligna vengano effettuate presso Centri ospedalieri o Universitari ubicati in Comuni diversi da quelli di residenza dei cittadini richiedenti, comincia dal primo giorno di inizio del programma di trattamento e cura.

La domanda per ottenere tale provvidenza deve essere presentata al Comune di residenza entro sei mesi dall'inizio del trattamento e delle cure.

Il Direttore Generale

Fulvio Dettori

Renato Soru